



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Delibera n. 1922

Cancellazione per perdita dei requisiti di onorabilità del sig. Marco Griffi dall'albo unico dei consulenti finanziari - sezione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede.

L'OCF - ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 "Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria" (nel seguito, "TUF") e successive integrazioni e modificazioni;

VISTO, in particolare, l'articolo 31, comma 4, del predetto decreto legislativo, che attribuisce all'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari (nel seguito, "OCF") le competenze in materia di tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari;

VISTO l'articolo 1, commi 36 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018 (nel seguito, "Regolamento Intermediari");

VISTO il decreto del Ministero del Tesoro 11 novembre 1998, n. 472, e successive modificazioni, di adozione del regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità e di professionalità dei promotori finanziari (oggi "consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede") per l'iscrizione all'albo unico dei promotori finanziari (oggi "albo unico dei consulenti finanziari");

VISTA la delibera Consob n. 16737 del 18 dicembre 2008 che stabilisce al 1° gennaio 2009 la data di inizio di operatività dell'APF oggi denominato Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari (OCF) a seguito delle modifiche da ultimo intervenute con l'articolo 1, comma 36, legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il protocollo d'intesa tra la Consob e l'OCF del 10 agosto 2018 stipulato in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 41, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTA la delibera Consob n. 20704 del 15 novembre 2018, nella quale è stabilito che, a partire dal 1° dicembre 2018, "prende avvio l'operatività dell'Albo unico dei consulenti finanziari e dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari";

VISTO il proprio Regolamento interno generale di organizzazione e attività adottato con delibera n. 903 del 27 marzo 2018 e successive integrazioni, approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita la Consob, con provvedimenti del 24 maggio 2018 e del 28 maggio 2020 ai sensi dell'articolo 31, comma 4, del TUF (nel seguito, "Regolamento interno");

VISTE le proprie Disposizioni generali sui procedimenti amministrativi dell'OCF adottate con delibera n. 919 del 28 maggio 2018 e successive integrazioni e modificazioni (nel seguito, "Disposizioni generali");

VISTI, in particolare, gli articoli 27, 38 e 41 del Regolamento interno, nonché l'articolo 3 e la Tabella "A" delle Disposizioni generali, ai sensi dei quali l'Organismo delibera la cancellazione per perdita dei requisiti di onorabilità dell'interessato dall'albo unico dei consulenti finanziari previa istruttoria



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

a cura degli Uffici Albo Consulenti Finanziari di Roma e di Milano, quali unità organizzative competenti, e previa formulazione delle proposte di cancellazione sulla base degli accertati presupposti da parte del responsabile del procedimento;

VISTA la delibera OCF n. 604 del 18 settembre 2014 di iscrizione all'albo del sig. Marco Griffi, nato a Firenze il 27 agosto 1965;

VISTA la sentenza *[omissis]*;

RILEVATO che la suddetta sentenza è divenuta irrevocabile il *[omissis]*;

VISTA la nota, inviata a mezzo posta elettronica certificata il 2 maggio 2022 e ricevuta dal sig. Griffi in pari data, con la quale l'Organismo, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, provvedeva a comunicare all'interessato l'avvio del procedimento di cancellazione dall'albo unico dei consulenti finanziari per l'intervenuta perdita dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 1 del decreto del Ministero del Tesoro 11 novembre 1998, n. 472;

CONSIDERATO che il sig. Griffi ha riscontrato detta missiva a mezzo posta elettronica certificata nella stessa giornata del 2 maggio 2022, limitandosi a prendere atto dell'avvio del procedimento nei suoi confronti, senza tuttavia nulla eccepire nel merito;

VISTA la nota del 24 maggio 2022, con la quale il responsabile del procedimento dell'Ufficio Albo Consulenti Finanziari di Roma ha proposto la cancellazione dall'albo del sig. Marco Griffi in seguito all'accertamento dei presupposti per la perdita dei requisiti di onorabilità previsti all'articolo 1, *[omissis]* del citato decreto del Ministero del Tesoro 11 novembre 1998, n. 472;

CONSIDERATO che i citati requisiti di onorabilità stabiliti dal decreto ministeriale sono prescritti, oltre che per l'iscrizione, anche per il mantenimento della stessa e che, pertanto, in seguito all'accertata insussistenza degli stessi, si rende necessaria la cancellazione dall'albo;

ACCERTATO che *[omissis]* rientrano nel novero delle fattispecie contemplate dall'articolo 1, *[omissis]* del decreto del Ministero del Tesoro 11 novembre 1998, n. 472 e che *[omissis]*;

CONSIDERATO che *[omissis]*;

VALUTATO che *[omissis]* l'onorabilità del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, sig. Marco Griffi, è venuta meno, considerati *[omissis]* tenuto conto che:

- *[omissis]*;
- *[omissis]*;
- *[omissis]*;
- *[omissis]*;
- *[omissis]*;
- *[omissis]*;

RITENUTO, pertanto, che per il sig. Marco Griffi siano venuti meno i requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 1, *[omissis]* del decreto del Ministero del Tesoro 11 novembre 1998, n. 472 e che si debba procedere, perciò, alla cancellazione dello stesso dall'albo unico dei consulenti finanziari - sezione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

DELIBERA:

Il sig. Marco Griffi, nato il 27 agosto 1965 a Firenze *[omissis]*, è cancellato dall'albo unico dei consulenti finanziari - sezione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, per perdita dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 1, *[omissis]* del decreto del Ministero del Tesoro 11 novembre 1998, n. 472.

La presente delibera è trasmessa al competente Ufficio Albo Consulenti Finanziari per la comunicazione all'interessato ai sensi dell'articolo 41 del Regolamento interno dell'OCF.

La presente delibera è altresì pubblicata sul sito internet dell'Organismo ai sensi dell'articolo 147, comma 2, del Regolamento Intermediari.

Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo alla Consob entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità giudiziaria competente entro i termini previsti dalla legge, decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento.

Roma, 30 maggio 2022

FIRMATO DIGITALMENTE

Il Presidente

Carla Bedogni Rabitti